

CIRC. n. 17

Al Personale Docente Al Personale ATA

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio - CIRCOLARE PERMANENTE.

In riferimento all'oggetto, si forniscono di seguito le disposizioni da adottare in presenza di indizione di un'assemblea sindacale in orario di servizio, ai sensi dell'art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, che di seguito si riporta integralmente:

"Art. 31 Assemblee sindacali"

- 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
- 2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- 3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.; c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
- 4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del

personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello

previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art. 8

(contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile

per gli alunni.

6. Ciascun'assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di

singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali è

definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi

necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio,

sempre nei limiti di cui al comma 1.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di

dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni

prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai Dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni

educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno

in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa

interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito

l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali,

purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la

stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla

disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea

– o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro

il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,

mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la

dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio

nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale

dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il Dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente

sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti

hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo

gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del

personale che presta regolare servizio; b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale

ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i

nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli

ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento

degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel caso

di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del

personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di

concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte

del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina

del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che

effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo III. 15. Il presente

articolo abroga l'art. 23 del CCNL 19/04/2018".

Per consentire agli Uffici di assicurare le più opportune misure organizzative e l'effettiva

erogazione del servizio all'utenza, coloro i quali intendano partecipare ad una assemblea

sindacale regolarmente convocata dovranno comunicare, entro il quinto giorno precedente

a quello previsto per l'assemblea, la propria partecipazione.

Non sarà possibile accogliere domande di partecipazione che giungano oltre i termini

fissati per l'adesione.

Coloro i quali non intendano partecipare all'assemblea non dovranno inoltrare alcuna

comunicazione e presteranno regolare servizio.

La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante la

modulistica presente su Argo Scuolanext.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Tiziana Maria Laconi

f.to digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005